

ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CANCELLERIA

Il Municipio del Comune di Grancia;
richiamati gli articoli 116 cpv.1 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, e
l'articolo 147 del Regolamento organico comunale, emana la seguente ordinanza intesa a
disciplinare il prelievo delle tasse di cancelleria.

ART. 1 NATURA ED AMMONTARE

1.1 Tasse di cancelleria

- certificato di buona condotta o di godimento
dei diritti civili Fr. 15.—
- legittimazione o vidimazione di un atto Fr. 15.—
- autenticazione di una firma Fr. 15.—
- estratto o copia di un atto, processi verbali,
risoluzioni, lettere, ecc. Fr. 15.—
- per ogni pagina supplementare Fr. 10.—
- dichiarazione di pagamento delle imposte Fr. 15.—

1.2 Tasse controllo abitanti

- certificato di domicilio o dimora Fr. 15.—
- dichiarazione stato di famiglia Fr. 15.—
- autorizzazione di soggiorno Fr. 15.—
- rinnovo Fr. 15.—
- rilascio generalità ed indirizzo Fr. 10.—

1.3 Tasse documenti di frontiera

Si richiama la Legge federale sui documenti di
identità dei cittadini svizzeri del 22 giugno 2001

1.4 Tasse in materia edilizia

Si richiama l'art.19 LE

- licenza preliminare, licenza di costruzione, 2‰
della spesa min. Fr. 200.— max Fr.10'000.—
- notifica di costruzione Fr. 200.—
- rinnovo della licenza Fr. 200.—
- collaudo costruzione per la dichiarazione
di abitabilità Fr. 200.—
- certificato di abitabilità rilasciato dal medico
delegato, si richiama l'art.5 del DE concernente
la retribuzione ai medici delegati.

Sono esenti da tasse di cancelleria le licenze di costruzione a favore di Enti di
Interesse pubblico.

1.5 Tasse diverse

- apposizione sigilli Fr. 100.—
- interventi e sopralluoghi richiesti da privati
min. Fr. 50.— max. Fr. 100.—
- per ogni altro certificato, dichiarazione, atto od informazione scritta non prevista dalla presente ordinanza, tenuto conto delle prestazioni fornite dall'Amministrazione comunale min. Fr. 10.— max. Fr. 100.—

1.6 Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 13 dicembre 2017 – tasse di concessione

a) concessione della cittadinanza in via ordinaria:

- Fr. 300.00 per confederati;
- Fr. 600.00 per gli stranieri maggiorenni;
- Fr. 300.00 per gli stranieri minorenni che presentano istanza individuale;
- Fr. 100.00 per ogni figlio minorenne compreso nell'istanza di un genitore;
- Fr. 100.00 per istanze ritirate prima dell'emanazione della decisione.

b) concessione della cittadinanza in via agevolata:

- Fr. 150.00 per confederati;
- Fr. 400.00 per gli stranieri maggiorenni;
- Fr. 200.00 per gli stranieri minorenni che presentano istanza individuale;
- Fr. 50.00 per ogni figlio minorenne compreso nell'istanza di un genitore;
- Fr. 100.00 per le istanze ritirate prima dell'emanazione della decisione.

ART. 2 PAGAMENTO DELLE TASSE

Il pagamento delle tasse deve essere effettuato al momento della richiesta presso lo sportello della Cancelleria Comunale. Possono essere rimosse anche con fattura separata, in caso di invio del documento richiesto.

ART. 3 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per ragioni d'ufficio, ed il certificato di capacità elettorale emesso per trasferimento del domicilio o per l'eccezione di cui all'art.17 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

ART. 4 ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali ed annulla e sostituisce la precedente ordinanza del 17 agosto 2009.

ART. 6 PUBBLICAZIONE

Pubblicata agli albi comunali dal 7 febbraio 2018 all'8 marzo 2018. Contro la presente è data facoltà di ricorso al Lod. Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco
P.Ramelli

Il Segretario
F.Nasoni